

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Struttura didattica territoriale
del Distretto della Corte d'Appello di Venezia

CORSO D25199

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E TEMPORANEITÀ'

16 maggio 2025 ore 15,00

CENTRO CARDINALE G. URBANI

Via Visinoni, 4/c, 30174 Venezia - Zelarino (VE)

IN PRESENZA

Responsabile del corso: Silvia Burelli

Oggetto e obiettivi

Il Seminario, realizzato in collaborazione tra SSM – Formazione Territoriale Veneto, Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione Veneto, Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Veneto e Università di Padova, si propone di approfondire il contratto di somministrazione di lavoro sotto il profilo dell'ambito di applicazione del requisito della temporaneità di cui alla Direttiva UE n. 2008/104, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. La tematica è oltremodo attuale, alla luce dell'ordinanza del 7 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia e dell'ordinanza 14 gennaio 2025 del Tribunale di Milano, con le quali è stata sottoposta alla CGUE la questione pregiudiziale avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 1, par. 1, e dell'art. 5, par. 5, della Direttiva UE n. 2008/104 in relazione agli artt. 30 ss. del d.lgs. n. 81/2015 e, dunque, la compatibilità con la cornice eurounitaria della attuale disciplina della somministrazione a tempo indeterminato.

In precedenza, il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 16 ottobre 2018, aveva proposto rinvio pregiudiziale alla CGUE in ordine all'interpretazione della Direttiva UE n. 2008/104 in relazione alla disciplina della somministrazione dettata dal d.lgs. n. 276/2003, con riferimento alla reiterazione di plurime missioni a tempo

determinato presso lo stesso utilizzatore. La CGUE, con la sentenza 16 ottobre 2018, C - 681/2018, aveva ritenuto che *“L’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme”*. Ulteriori chiarimenti sono intervenuti con la sentenza CGUE 17 marzo 2022, C-232/20.

Si tratta di principi già applicati dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 23445/2023, Cass. n. 29570/2022, Cass. n. 23494/2022, Cass. n. 23531/2022, Cass. n. 22861/2022).

Come si concilia tale assetto interpretativo, formulato con riferimento alla reiterazione di missioni a tempo determinato, con la previsione espressa, contenuta nel d.lgs. n. 81/2015, della somministrazione a tempo indeterminato?

Dopo alcuni obiter presenti della giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, 9 maggio 2023 e 16 gennaio 2024, che sembrano propendere per l’esclusione della compatibilità di tale previsione con la Direttiva), il Tribunale di Reggio Emilia ha, a quanto risulta, per la prima volta, sottoposto la questione alla CGUE, sul presupposto che anche il c.d. staff leasing rientri nel campo di applicazione della Direttiva n. 104/2008. È intervenuta, a stretto giro, l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha messo in evidenza anche il profilo di criticità rappresentato dalla circostanza che la missione senza limiti temporali consentirebbe di eludere le tutele a salvaguardia della tendenziale stabilità del rapporto di lavoro e di invertire il rapporto di regola a eccezione tra rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e somministrazione di manodopera.

La questione è controversa anche in relazione allo stesso tenore letterale della Direttiva, il cui Considerando n. 15, secondo un orientamento, ammetterebbe la deroga al principio di temporaneità in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’agenzia di somministrazione: *“I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro. Nel caso dei lavoratori legati all’agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell’impresa utilizzatrice”*.

Alla luce del fermento dottrinale e giurisprudenziale su questi temi, il presente seminario si propone di tracciare “lo stato dell’arte” in materia e di riflettere sui possibili sviluppi futuri.

PROGRAMMA

Ore 14:30 **Registrazione dei partecipanti**

Ore 14:45 **Indirizzi di saluto**

- **Avv. Tommaso Bortoluzzi**, Presidente COA Venezia;
- **Avv. Stefano Ferrante**, Presidente AGI Veneto;
- **Dott. Stefano Visonà**, Presidente CSDN Veneto;
- **Dott.ssa Silvia Burelli**, Formatrice Territoriale SSM Veneto;
- **Prof. Manlio Miele**, Direttore del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto presso l'Università di Padova;
- **Dott. Luca Scalabrin**, Presidente COCDL di Venezia;

Introduce e coordina i lavori

- **Dott.ssa Silvia Burelli**, Formatrice Territoriale SSM Veneto

Discutono il Tema

- **Prof.ssa Silvia Ciucciovino**, Ordinaria di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- **Prof.ssa Barbara de Mozzi**, Ordinaria di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Padova

Dibattito

Ore 18.00 **Chiusura dei lavori**


INDICAZIONI OPERATIVE

Il corso è rivolto ai **SOLI** Magistrati Ordinari, che devono registrarsi tramite l'apposito sito della Scuola Superiore della Magistratura con le modalità sotto riportate, e firmare i moduli che troveranno sul posto il giorno del corso, pena l'impossibilità di rilascio dell'attestato di partecipazione.


>> Il termine per l'iscrizione è il 12 maggio 2025 <<

Per l'iscrizione mediante il sito SSM, condizione necessaria per ottenere l'attestato di partecipazione, procedere come segue.


1) Collegarsi al sito <https://www.scuolamagistratura.it/>, ed accedere all' "area riservata",



2) Entrare nella sezione "Iscriviti ai Corsi" premendo su "Accedi",



3) Una volta individuato quello di interesse, cliccare direttamente sul pulsante “Iscriviti”.



I Referenti per la Formazione Territoriale

Claudia Ardita

Eugenia Italia

Giovanni Zorzi

Luisa Bettio

Marco Locas

Paola De Franceschi

Silvia Burelli